



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 32 Del 29-03-2017

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004 CON IL COMUNE DI SPOLETO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DELL'AREA FINANZIARIA.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 11:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

BENEDETTI AGNESE	SINDACO	P
LAURETI SIMONA	VICESINDACO	A
MASSARI ANDREA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza BENEDETTI AGNESE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Isidori Roberta

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Premesso:

- che il Comune di Spoleto con nota prot. n. 648 del 13.02.2017 a firma del Dirigente Servizio Organizzazione Risorse Umane, ha manifestato la necessità di potenziare la struttura amministrativa del servizio bilancio e programmazione del Comune di Spoleto, chiedendo la disponibilità ad autorizzare la dipendente del Comune di Vallo di Nera Rag. Aielli Marika ad effettuare parte della prestazione lavorativa, per 18 ore alla settimana, presso il servizio bilancio e programmazione del Comune di Spoleto;

- che con deliberazione della G.C. n.79 del 23.03.2017 il Comune di Spoleto ha disposto di avvalersi dell'utilizzo temporaneo e a tempo parziale, per 18 ore settimanali della dipendente del Comune di Vallo di Nera Rag. Marika Aielli cat. D2, in applicazione della disciplina dettata dell'art. 14 del C.C.N.L. "Regioni-Autonomie Locali" 22/01/2004 e ha approvato nel contempo lo schema di convenzione;

Dato atto che:

- l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede "*che alfine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza*";
- che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: "*la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione*";

Precisato che

- l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- che l'ARAN, con parere 104-14A5 ha stabilito "che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti", escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione;
- che il Comune di Vallo di Nera ed il Comune di Spoleto ritengono di applicare i citati disposti normativi relativamente al ruolo di responsabile dell'Ufficio tecnico, al fine di conseguire economie di scala e una condivisione delle esperienze nell'ambito delle competenze riferite ai servizi di competenza dell'Area finanziaria:

Considerato che

- per la soluzione delle problematiche del Comune di Spoleto è possibile far ricorso alla disciplina contrattuale introdotta dall'art. 14 del CCNL del 2004 del comparto Regioni ed Autonomie Locali, rubricato "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione";
- che la suddetta convenzione senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato (in tal senso si è espresso il Ministero dell'Interno- Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005, sia la Corte dei Conti con la Deliberazione n.º 80/2009/Par. della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto);

Precisato che, pertanto, tale forma di convenzionamento non è da considerarsi forma di assunzione flessibile ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

Tenuto conto che la convenzione deve disciplinare, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la

COMUNE DI VALLO DI NERA

ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Visto il testo della Convenzione, formata da n. 7 articoli, che recepisce in modo esaustivo la disciplina per l'applicazione del predetto istituto contrattuale e le forme di ripartizione degli oneri finanziari del personale assegnato a tempo parziale presso questo ente, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il consenso della dipendente interessata Rag. Aielli Marika;

Acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Visti:

- Il D.Lgs. 267/00;
- Il D.Lgs. 165/2001;
- L'art. 14 del CCNL del comparto Regioni autonomie Locali del 22.01.2004;
- La dichiarazione congiunta n. 10 del comparto Regioni autonomie Locali del 22.01.2004;
- Lo Statuto Comunale;
- Il parere dell'ARAN RAL670 – Orientamenti Applicativi;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare la premessa alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- 2) Di approvare lo schema di Convenzione da sottoscrivere con il Comune di Spoleto redatto ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 2004, composto da n. 7 articoli per l'utilizzo a tempo parziale della dipendente Marika Aielli, con la qualifica di Istruttore Direttivo, cat. D 2;
- 3) Di dare atto che l'utilizzo del personale di cui sopra avverrà per n. 18 (diciotto) ore settimanali per la durata di un anno;
- 4) Di dare atto che la convenzione, conforme allo schema allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, definirà la durata della stessa per un periodo determinato, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari tra i due Enti e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- 5) Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione dello schema di Convenzione sopra approvato;
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, c.4, D. Lgs.n.267 del 18.08.2000 e s.m.i..

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to Isidori Roberta

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to Isidori Roberta

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to BENEDETTI AGNESE

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 12-05-17 al 27-05-17, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. 1958 in data 12-05-17, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vallo di Nera, lì 12-05-17

F.to RICCI ALESSANDRA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vallo di Nera, lì 12-05-17

RICCI ALESSANDRA

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 12-05-17 al 27-05-17.

E' divenuta esecutiva il giorno 29-03-17:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vallo di Nera, lì

RICCI ALESSANDRA